

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 39/16/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Co. Ma. ha proposto ricorso avverso due avvisi di accertamento, entrambi notificati il 4/11/2011, con i quali il Comune di Padenghe sul Garda le aveva negato le agevolazioni ICI per abitazione principale relativamente agli anni 2006 e 2007. Nel ricorso lamenta. 1) la nullità degli avvisi per mancanza di motivazione; 2) l'illegittimità del diniego dell'agevolazione, in quanto la ricorrente aveva l'effettiva residenza in Padenghe sul Garda, nell'unico immobile di sua proprietà.

Si è costituito in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'esito dell'odierna udienza rileva la Commissione che il ricorso è infondato e va quindi respinto.

Quanto al primo motivo, è agevole osservare che negli avvisi di accertamento si legge che l'agevolazione non è dovuta "in quanto....per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente", rendendo così evidente che per poter pagare l'imposta in misura ridotta (come aveva fatto negli anni in questione la Co.) era necessario che l'immobile gravato dall'imposta costituisse la dimora abituale non solo della contribuente ma anche dei suoi familiari. Questo il motivo del diniego, se pure sinteticamente esposto. Del resto, che la ricorrente fosse perfettamente edotta di tale motivo è reso evidente dal fatto che, con raccomandata ricevuta in data 27/4/2011 e quindi prima della notifica degli avvisi impugnati, il Comune le aveva richiesto chiarimenti proprio su questo punto precisando, anche con la citazione di una sentenza della Corte di Cassazione, che "per il sorgere del diritto alla detrazione...non è sufficiente che il contribuente dimori abitualmente nell'unità immobiliare se i suoi familiari dimorano altrove", ma la richiesta di chiarimenti era rimasta senza effetto.

Parimenti infondato è il secondo motivo, posto che, come già detto in relazione al primo, la effettiva residenza della ricorrente nell'immobile sito in Padenghe sul Garda (non contestata) è presupposto necessario ma non sufficiente per fruire della detrazione, mancando la convivenza con altri familiari, come previsto espressamente dall'art. 8 del D.lgs. N. 504/1992 e ribadito dalla Suprema Corte (v. per tutte Cass, n. 14389/2010). Infatti è documentalmente provato che il coniuge della Co. (dalla quale la stessa non risulta legalmente separata) risiede in Monticelli Brusati, in altro immobile di sua proprietà.

Tenuto conto della particolarità della fattispecie, appare opportuno compensare interamente le spese di lite.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Spese compensate.